

Codice A1406C

D.D. 2 ottobre 2025, n. 583

Comitato paritetico regionale per la disciplina dei rapporti con medici specialisti ambulatoriali interni, veterinari e altre professioni sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali (Comitato SAI). Seduta del 26 giugno 2025.



ATTO DD 583/A1406C/2025

DEL 02/10/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1400B - SANITA'

A1406C - Sistemi organizzativi e risorse umane del SSR

OGGETTO: Comitato paritetico regionale per la disciplina dei rapporti con medici specialisti ambulatoriali interni, veterinari e altre professioni sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali (Comitato SAI). Seduta del 26 giugno 2025.

Visto l'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professioni sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. n. 502 del 1992 e s. m. i. - triennio 2019-2021, sancito in data 4 aprile 2024 (di seguito: ACN SAI vigente);

Viste le deliberazioni della Giunta regionale n. 22-4918 del 22 aprile 2022 e n. 15-5326 dell'8 luglio 2022 con le quali è stato istituito il Comitato paritetico regionale SAI presso la sede regionale della Direzione Sanità e Welfare, oggi Sanità, ai sensi dell'art. 17 dell'ACN SAI vigente;

Atteso che con la D.D. n. 1781 del 3 ottobre 2022 è stato approvato il Regolamento del suddetto Comitato al fine di disciplinarne l'organizzazione, il corretto funzionamento interno e lo svolgimento dell'attività istituzionale;

Dato atto che i combinati disposti degli artt. 1 e 5 del Regolamento succitato prevedono una formale assunzione da parte della Regione dei pareri espressi in seno al Comitato in parola;

Considerato che il Comitato regionale SAI ha espresso il parere in esito alla richiesta, agli atti del Settore regionale Sistemi organizzativi e risorse umane del SSR, pervenuta dal Comitato consultivo zonale dell'ASL VCO, concernente l'assegnazione di ore vacanti ad uno specialista rinunciatario di ore già assegnate, di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Considerato, altresì, che il Comitato ha stabilito di esplicitare in questo atto l'indirizzo espresso nella seduta del Comitato stesso del 17 settembre 2024 sulla facoltà di costituire AFT interaziendali tra veterinari, demandando alle Aziende ad oggi interessate, l'ASL CN1 e l'CN2, la sottoscrizione dell'accordo per l'istituzione di questa tipologia di AFT.

Attestato che, ai sensi della D.G.R. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra

richiamata, il presente provvedimento non comporta oneri contabili nè effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";
- "Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti Ambulatoriali Interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni - Triennio 2019-2021" (ACN SAI 04.04.2024);
- D.G.R. n. 22-4918 del 22 aprile 2022 "Istituzione del 'Comitato paritetico regionale' secondo i dettami dell'art. 17 Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti Ambulatoriali Interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 502 del 1992 e s.m.i.-Triennio 2016-2018 esecutivo con Intesa Stato-Regioni del 31 marzo 2020 e s.m.i.";
- D.G.R. n. 15-5326 dell'8 luglio 2022 "Nomina in sostituzione di componente supplente di parte pubblica nel Comitato paritetico regionale per la disciplina dei rapporti con medici specialisti ambulatoriali interni, veterinari e altre professioni sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali, istituito ai sensi dell'art. 17 ACN SAI del 31 marzo 2020 e s.m.i. Modifica D.G.R. n. 22-4918 del 22 aprile 2022";
- D.D. n. 1781 del 3 ottobre 2022 "Approvazione del Regolamento per l'organizzazione e il corretto funzionamento interno del Comitato regionale SAI";
- D.G.R. 8-8111 del 25 gennaio 2024 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361";

determina

Di prendere atto, per le motivazioni di cui in narrativa:

- Del parere espresso su richiesta del Comitato zonale dell'ASL VCO di cui all' Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
- Dell'indirizzo espresso nella seduta del 17 settembre 2024: le AASSLL regionali possono costituire AFT interaziendali tra veterinari sottoscrivendo l'accordo per l'istituzione di questa tipologia di AFT;

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri contabili diretti nè effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in precedenza attestato;

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata in forma integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

IL DIRIGENTE (A1406C - Sistemi organizzativi e risorse umane del SSR)

Firmato digitalmente da Mario Raviola

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. Allegato_1_DD.pdf

Allegato



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

Parere al Comitato consultivo zonale dell' ASL VCO.

(Richiesta prot. n. 37492 del 04/06/2025, acquisita con prot. n. 13372 del 04/06/2025).

Il Comitato zonale dell'ASL VCO chiede parere in merito al caso di assegnazione ore, resesi vacanti a seguito di rinuncia di uno specialista, il quale – a seguito ripensamento – ha partecipato all'interpello interno indetto dall'ASL, con conseguente riassegnazione delle ore, precedendo i colleghi interessati per maggiore anzianità d'incarico secondo le regole dell'art. 21, comma 7 del vigente ACN SAI.

L'ASL chiede conferma circa la correttezza dell'operato, nonché circa la possibilità o meno per lo specialista di ritirare la domanda di rinuncia di parte o tutte le ore assegnate e, in caso affermativo, entro quali termini.

In linea generale, perché un atto di ritiro possa espletare i suoi effetti è necessario che l'atto che si intende ritirare non abbia già prodotto i suoi propri; l'ACN prevede che la rinuncia alle ore espleti i suoi effetti decorsi sessanta (60) giorni dalla presentazione dell'istanza, pertanto si deve ritenere certamente possibile che un'eventuale comunicazione di ritiro sia presentabile entro il termine oltre il quale l'effetto si produce, come determinato nel provvedimento di accoglimento dell'istanza di rinuncia alle ore.

Va comunque sottolineato che, avendo l'ASL già provveduto ad accogliere formalmente la riduzione oraria, la stessa ha la facoltà, ma non l'obbligo, di adeguarsi al successivo ripensamento dell'interessato, benché - in considerazione dei provvedimenti previsti per la copertura delle ore - parrebbe opportuno che l'ASL provveda ad accogliere la successiva volizione dello specialista.

Un'adeguata modulistica, concordata in sede aziendale, per l'espressione della rinuncia alle ore potrebbe essere di ausilio.

Nel caso rappresentato dall'ASL VCO, al momento dell'interpello (maggio), la riduzione oraria si era ovviamente già prodotta, cosicché l'interessato che voleva rientrare in possesso delle ore non ha potuto fare altro che manifestare l'interesse alle ore, sperando di risultarne assegnatario, circostanza in effetti verificatasi.

Si ritiene dunque corretto l'iter seguito dall'Azienda.